

Circ. n. 154/F/16 5567/Sn AAB/sb

Milano, 22 aprile 2016

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Nuove normative in merito al canone RAI**

**La legge di stabilità 2016 ha modificato le modalità di pagamento del canone RAI stabilendo che lo stesso verrà addebitato rateizzato solo ed esclusivamente nella bolletta elettrica**, pertanto dal 1° gennaio 2016 l'intestatario di un'utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente si presume detentore di un apparecchio televisivo.

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, se non possiedono nessun apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che **in nessuna** delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica, presentando un'apposita dichiarazione sostitutiva tramite il nuovo modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale.**

Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica **ad uso domestico residente** sia detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

La dichiarazione di non detenzione va presentata, **entro il 16 maggio 2016**, utilizzando una delle seguenti opzioni:

- a mezzo raccomandata senza busta, insieme a un valido documento di riconoscimento, da spedire all'*Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino*;
- in via telematica sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali *Fisconline*;
- *Entratel* tramite gli intermediari abilitati.

Detta comunicazione esonera dall'obbligo di pagamento del canone per tutto l'anno.

Nel caso di intestazione del vecchio canone RAI a soggetto diverso dal titolare dell'utenza elettrica l'Agenzia in un quesito FAQ\* (per "FAQ" si intende *frequently asked questions* ovvero "domande poste frequentemente") fa presente quanto segue:

**Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento TV mentre l'utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?**

*"Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito."*


Ci auguriamo che nel caso evidenziato dal quesito lo sportello SAT proceda con solerzia alla voltura del canone in tempi rapidi, pertanto si invitano gli utenti a verificare che non pervengano doppie richieste di pagamento.

Le utenze sulle seconde case non sono interessate dal provvedimento in quanto resta sempre in essere che il canone si paga una sola volta senza considerare gli apparecchi disponibili.

**Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Abbiati Armando)



\* Potete visionare in internet altre FAQ collegandovi ai seguenti siti-link:

- ✓ Agenzia delle Entrate:  
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Scheda+Faq/>
- ✓ RAI: <http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx>